

NORME GENERALI

CIP CNAI

ART. 1 – Per espressa volontà delle Organizzazioni del Gruppo C.N.A.I. – Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori e dei Centri Assistenza Fiscali, e per volontà dei Professionisti ad essi aderenti è costituito il “Centro Italiano Professionisti CNAI – C.I.P. CNAI” con sede in Chieti presso la sede nazionale del C.N.A.I.

Il C.I.P. CNAI è una Organizzazione del Gruppo C.N.A.I..

Il C.I.P. CNAI è un movimento sindacale, professionale, formativo, sociale costituito per promuovere l’affermazione nella vita, negli ordinamenti e nella legislazione.

Essa intende realizzare il progresso umano, sociale ed economico del mondo professionale in coordinamento e collaborazione con tutte le forze del lavoro ed in particolare con quelle del lavoro autonomo, favorendo lo sviluppo di una nuova società che assicuri la crescita integrale dell’uomo. In relazione ai propri fini statutari il C.I.P. CNAI può aderire ad Enti od Organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale

La durata è illimitata.

Il Congresso Nazionale ne potrà determinare lo scioglimento.

ART. 2 – Il C.I.P. CNAI, si propone di realizzare gli scopi istituzionali, in Italia ed all’estero, attraverso la rappresentanza, la formazione, l’azione sociale e l’organizzazione dei servizi, favorendo rapporti semplici celeri e diretti con i propri assistiti ed in particolare, con gli associati del gruppo CNAI, mediante:

- a. la formazione, lo studio, le iniziative che favoriscono la crescita umana e professionale;
- b. la realizzazione dell’attività di formazione ed aggiornamento anche professionale sia per i propri iscritti che per i soci delle Organizzazioni del Gruppo e loro dipendenti o soci, per i propri assistiti, nonché per terzi;
- c. la realizzazione di materiale didattico e di supporto alle attività formative;
- d. la realizzazione di materiale didattico formativo anche multimediale;
- e. la progettazione di percorsi formativi;
- f. la fornitura di servizi di valutazione e monitoraggio di attività formative;
- g. la realizzazione di attività di formazione (F.A.D.) a distanza e/o con supporti multimediali;
- h. lo studio dei problemi che favoriscono i rapporti con il mondo del lavoro in genere, come: dell’artigianato e della piccola e media industria, del mondo mercantile e dei servizi, del mondo dell’agricoltura e della cooperazione;
- i. promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali ed imprenditoriali e sindacali dei Professionisti;
- j. accrescere, sviluppare e valorizzare l’immagine e le funzioni professionali degli iscritti, operatori aziendali al servizio della collettività;
- k. la promozione della categoria attraverso una costante azione sociale rappresentativa;
- l. la partecipazione attiva e la realizzazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- m. il dialogo e la collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed europee, in materia fiscale ed amministrativa;
- n. la promozione, la costituzione e lo sviluppo dei servizi di trasmissione telematica a qualsiasi livello e per qualsiasi segmento di necessità;
- o. l’assistenza fiscale, attraverso le Società:
“Centro Assistenza fiscale UCICT ITALIA srl – C.A.F. UCICT ITALIA srl”
e “Centro Assistenza Fiscale CNAI – C.A.F. CNAI srl”;

- p. la promozione e la costituzione di Enti e Società, in materia di: trasmissione telematica, certificazione della qualità, dell'ambiente, della formazione di qualsiasi altra attività di interesse della Associazione il tutto di concerto del Gruppo CNAI;
- q. la promozione di iniziative anche in collaborazione con enti ed organismi, tecnici e di rappresentanza, operanti nel settore del professionale.

Spetta al C.I.P. CNAI designare o nominare propri rappresentanti o delegati in congressi, enti, organismi, o commissioni presso i quali la rappresentanza degli interessi generali dell'attività professionale sia richiesta od ammessa. Quando tali nomine siano di specifica competenza di associazioni aderenti esse debbono essere concordate con la Presidenza Nazionale.

Gli Enti costituiti dalle Organizzazioni del Gruppo CNAI, sia costituite unitariamente che singolarmente, fanno parte del patrimonio di ogni singola organizzazione.

ART. 3 – Sono soci del C.I.P. CNAI i Professionisti singoli ed associati i quali accettano la finalità dell'associazione e si impegnano a collaborare per la loro realizzazione, in forma indiretta, ma automaticamente, sono soci anche coloro che utilizzano uno dei servizi del Centro o del Gruppo CNAI.

Possono appartenere al C.I.P. CNAI persone particolarmente versate nei problemi del mondo delle attività professionali in qualità di esperti.

Possono far parte del C.I.P. CNAI – in condizioni diverse di cui ai commi precedenti del presente articolo ed in base a particolari accordi: le organizzazioni, le associazioni, gli enti a carattere nazionale, provinciale o locale, per un migliore sviluppo ed affermazione dell'Associazione.

La domanda di ammissione vincola il socio per l'anno in corso ed il successivo.

Il ritiro della tessera annuale, emessa dalla Presidenza Nazionale è distribuita tramite i Centri Provinciali, da diritto a partecipare a tutti gli effetti alla vita del C.I.P. CNAI.

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.

L'appartenenza del socio al C.I.P. CNAI non vincola il professionista ad iscriversi presso altri organismi, ma se concorrenti, non può rivestire cariche sociali.

ART. 4 – I soci delle Organizzazioni aderenti sono anche soci del C.I.P. CNAI. Nei loro riguardi il Centro:

- a. presta tutta l'assistenza di cui abbisognano;
- b. si adegua per lo sviluppo e per la loro efficienza;
- c. verifica ed assicura che i loro statuti siano in armonia con il presente Statuto;

L'adesione ha durata illimitata salvo casi di decadenza e di recesso.

Su domanda di ammissione decide la Presidenza Nazionale, che entro trenta giorni deve notificare la deliberazione.

Qualora vengono a modificarsi le condizioni essenziali la Presidenza Nazionale, ne dichiara la decadenza.

Le organizzazioni hanno la facoltà di recedere.

Il recesso diviene operativo a partire dalla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello durante il quale l'Organizzazione ha comunicato la sua volontà di recedere.

Se l'Organizzazione intende recedere immediatamente, è tenuta a corrispondere al Centro il contributo derivante dai soci per l'esercizio in corso anche per i due esercizi successivi.

ART. 5 – La disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali, delle attività professionali, forma oggetto di contratti e accordi collettivi, la cui stipulazione è demandata al C.I.P. CNAI che provvede

mediante consultazione delle categorie interessate.

La trattativa per la stipulazione di contratti ed accordi collettivi è svolta da una commissione sindacale, che è nominata dalla Presidenza Nazionale ed opera secondo le direttive da essa impartita.

Il C.I.P. CNAI non riconosce la validità dei contratti ed accordi negoziati e firmati senza la sua partecipazione.

La stipulazione dei relativi eventuali contratti ed accordi integrativi è demandata alle sedi provinciali, che vi provvedono secondo le direttive impartite dalla Presidenza Nazionale.

ART. 6 – Per armonizzare le iniziative regionali con la politica del C.I.P. CNAI sul piano nazionale e per assicurare unicità di indirizzo viene istituito presso la sede nazionale una Consulta Nazionale delle Regioni, composta dai Presidenti o loro Delegati delle sedi regionali, ed è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

ART. 7 – Nell’ambito del C.I.P. CNAI sono costituiti i movimenti femminili, giovanili, con un proprio regolamento; mentre i pensionati fanno parte di diritto del Movimento Italiano Pensionati CNAI – M.I.P. CNAI.

ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

ART. 8 – Organi Provinciali del C.I.P. CNAI sono:

- a. il Congresso Provinciale;
- b. il Consiglio Provinciale;
- c. la Presidenza Provinciale;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. il Collegio dei Probiviri.

ART. 9 – Il Congresso Provinciale è costituito dai delegati eletti nell’ambito della provincia. E’ convocato ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche provinciali e per l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale.

ART. 10 – Il Consiglio Provinciale è composto da 5 a 7 Consiglieri, eletti dal Congresso Provinciale.

Fanno parte con voto deliberativo la delegata del movimento giovanile, femminile regolarmente eletta dagli organi statuari.

Fanno altresì parte del Consiglio Provinciale a titolo Consultivo:

- a. i soci dell’Associazione che ricoprono cariche in enti ed organismi provinciali in rappresentanza della categoria;
- b. i Consiglieri Nazionali residenti.

ART. 11 – Il Consiglio Provinciale ha i seguenti compiti:

- a. elegge nel suo ambito il Presidente ed i componenti della Presidenza Provinciale;

- b. imposta il programma delle attività sociali, in armonia con le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- c. convoca il Congresso Provinciale;
- d. approva i bilanci;
- e. esprime l'orientamento per la scelta dei soci del C.I.P. CNAI in tutti gli organismi rappresentativi della categoria;
- f. propone al Collegio Provinciale dei Probiviri la eventuale espulsione dei soci.

ART. 12 – La Presidenza Provinciale è composta dal Presidente, da uno o due Vice Presidenti, da un Segretario Amministrativo e da due o più Consiglieri a seconda delle necessità provinciali.

ART. 13 – La Presidenza Provinciale ha i seguenti compiti:

- a. attua le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Provinciale;
- b. predispone i bilanci;
- c. opera ai fini del migliore funzionamento dell'Associazione;
- d. adotta, in caso di urgenza, le decisioni di competenza del consiglio sottoponendole alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile del Consiglio;
- e. nomina il Segretario Provinciale.

ORGANI REGIONALI

ART. 14 – I Consigli Regionali rappresentano e tutelano gli interessi dei professionisti nei confronti dell'Ente Regione e degli Enti Regionali in genere; inoltre ha compiti di coordinamento e di propulsione delle attività associative nell'ambito regionale e cura il collegamento con le Sedi Provinciali. Le Sedi di Trento e Bolzano sono considerate ad ogni effetto del presente articolo, Sedi Regionali.

ART. 15 – I Presidenti e i Vice Presidenti Provinciali, i Presidenti, i Delegati Provinciali del movimento femminile costituiscono il Consiglio Regionale.

Fanno altresì parte del Consiglio Regionale, a titolo consultivo:

- a. i soci del C.I.P. CNAI, con responsabilità a livello regionale, negli enti e negli organismi rappresentativi delle attività professionali;
- b. i Consiglieri Nazionali residenti nella Regione;

Il Consiglio Regionale elegge nel proprio ambito, la Presidenza, così costituita:

Presidente, due Vice Presidenti e due Consiglieri di cui uno assume l'incarico di Segretario e l'altro di Segretario Amministrativo.

ORGANI NAZIONALI

ART. 16 – Organi nazionali del C.I.P. CNAI sono:

- a. il Congresso Nazionale;
- b. il Consiglio Nazionale;
- c. la Presidenza Nazionale;
- d. il Collegio dei Revisori;

e. il Collegio dei Probiviri.

ART. 17 – Il Collegio Nazionale è formato dai delegati eletti nei pregressi provinciali.

Si riunisce ogni cinque anni in via ordinaria ed in via straordinaria su richiesta di almeno 3/5 (trequinti) dei Consigli Provinciali o dei componenti del Consiglio Nazionale.

Il Congresso è il massimo organo deliberativo del C.I.P. CNAI, esso ha i seguenti compiti:

- a. approva il bilancio;
- b. elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- c. esamina la relazione sull'attività svolta nel quinquennio;
- d. fissa gli indirizzi generali del Centro

ART. 18 – Il Consiglio Nazionale è così composto:

- a. da ventidue membri eletti sul piano nazionale;
- b. da otto membri per raggruppamenti regionali.

Fanno altresì parte del Consiglio Nazionale a titolo consultivo:

- a. i Presidenti Nazionali di Associazioni aderenti;
- b. la Delegata Nazionale del movimento femminile;
- c. i Presidenti Regionali;
- d. i Soci del C.I.P. CNAI che hanno responsabilità in organi ed enti pubblici a livello nazionale;
- e. i Soci fondatori del C.I.P. CNAI, cioè i Presidenti dei vari Organismi del Gruppo CNAI.

ART. 19 – Il Consiglio Nazionale:

- a. elegge il Presidente ed i componenti della Presidenza Nazionale;
- b. definisce gli indirizzi del Centro sulla base degli orientamenti del Congresso;
- c. formula i programmi di attività;
- d. convoca il Congresso Nazionale;
- e. approva i bilanci;
- f. delibera su tutte le iniziative a carattere nazionale.

ART. 20 – La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente, da un vice Presidente Vicario, da due vice Presidenti con rispettive deleghe nei settori dell'artigianato, della piccola industria, da un Segretario Amministrativo, da tre Consiglieri, dai Presidenti Nazionali non più in carica.

ART. 21 – La Presidenza Nazionale ha i seguenti compiti:

- a. attua i deliberati del Consiglio Nazionale;
- b. cura le linee di politica amministrativa e predispone i bilanci;
- c. intraprende ogni iniziativa intesa a sviluppare la presenza e l'attività associativa in esecuzione agli art. 1 e 2;
- d. adotta in caso di urgenza le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendole alla prima riunione utile del Consiglio.

ART. 22 – La Presidenza Nazionale provvede alla nomina di un Direttore il quale partecipa a titolo consultivo alla riunione degli organi sociali nazionali ed ha la responsabilità del coordinamento delle attività associative sulla base delle decisioni prese dalla Presidenza Nazionale.

Il Direttore in particolare:

- a. mantiene i rapporti con i Consigli Regionali e le Sedi Provinciali;
- b. propone programmi di potenziamento e di espansione del Centro;
- c. ha la responsabilità del funzionamento della segreteria nazionale e dei relativi servizi;
- d. è capo del personale;
- e. risponde del suo operato al Presidente Nazionale.

RAPPRESENTANZA E POTERI

ART. 23 – Il Presidente Nazionale ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale del C.I.P. CNAI a livello nazionale e la firma di fronte a terzi ed in giudizio, nomina il vice Presidente Vicario.

I Presidenti Provinciali e Regionali hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio del C.I.P. CNAI relativamente ai loro rispettivi livelli e rispondono delle obbligazioni da loro assunte.

Il C.I.P. CNAI risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 24 – A livello provinciale e nazionale viene eletto il Collegio dei Revisori dei Conti con la funzione di verifica delle contabilità e di tutti gli atti amministrativi.

I Revisori vengono eletti ogni cinque anni dai rispettivi Congressi.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Revisori effettivi e da due supplenti.

GARANZIE STATUTARIE

ART. 25 – Presso ogni Consiglio Provinciale è costituito il Collegio dei Probiviri, eletto dal Congresso Provinciale e composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, scelti tra i soci che non rivestono alcuna carica all'interno del Centro e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre membri del Collegio, i membri effettivi per qualunque causa venuti meno o impossibilitati a partecipare alle sedute vengono sostituiti dai supplenti. Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi.

ART. 26 – Presso la Sede Nazionale è costituito il Collegio Nazionale dei Probiviri composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale fra gli iscritti che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e che non rivestano alcuna carica all'interno dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre membri del Collegio; i membri

effettivi per qualunque causa venuti meno o impossibilitati a partecipare alle sedute vengono sostituiti dai supplenti.

Il Presidente del Collegio viene eletto dal Congresso Nazionale, in caso di impedimento a qualsiasi titolo viene sostituito da uno dei membri effettivi, dal più anziano di età.

ART. 27 – Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha giurisdizione sugli iscritti della provincia e decide:

- a. sui casi di indisciplina o indegnità dei soci;
- b. sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizioni;
- c. sui ricorsi presentati dai singoli soci o da organi periferici del C.I.P. CNAI contro provvedimenti del Consiglio Provinciale o di altri organi del Centro operanti in provincia ritenuti fondati su violazione dello statuto.

Contro i provvedimenti del Collegio Provinciale dei Probiviri è data facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale dei Probiviri.

ART. 28 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide sui ricorsi avversi alle deliberazioni adottate dal Collegio Provinciale dei Probiviri.

ART. 29 – Le denunce per i casi di indisciplina e di indegnità dei soci devono essere presentate da Organi del Centro. La denuncia è notificata all'interessato ed istruita a cura del Collegio competente a decidere.

ART. 30 – Il Collegio Provinciale dei Probiviri emette la propria decisione entro due mesi dal ricevimento della denuncia, il Collegio Nazionale entro tre mesi.

ART. 31 – I ricorsi contro le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri devono essere presentati entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare.

ART. 32 – Sono misure disciplinari:

- a. il richiamo;
- b. la deplorazione;
- c. la sospensione a tempo determinato – da un mese ad un anno – con la conseguente decadenza delle cariche sociali;
- d. l'espulsione.

Il Collegio dei Probiviri, deve entro dieci (10) giorni, comunicare e motivare agli interessati ed agli organi denuncianti le delibere adottate.

ART. 33 – Gli espulsi per indisciplina o per indegnità possono essere riammessi solo su giudizio favorevole del Collegio dei Probiviri che ha adottato la misura disciplinare, su istanza dell'interessato presentata tramite gli organi competenti.

ART. 34 – La qualità di socio si perde per dimissioni e per espulsione, quando l'attività del socio sia incompatibile con gli scopi e gli orientamenti del C.I.P. CNAI.

Le dimissioni debbono essere inviate a mezzo raccomandata sei mesi prima della scadenza.

ART. 35 – La Presidenza Nazionale sentita la Presidenza Regionale può sciogliere il Consiglio Provinciale quando questo sia venuto meno alle sue funzioni o espliciti attività contraria agli indirizzi del C.I.P. CNAI nominando un Commissario Straordinario per la Provincia.

Il Commissario Straordinario rappresenta il C.I.P. CNAI a tutti i livelli e a tutti gli effetti nella provincia commissariata, sino alla celebrazione del regolare Congresso Provinciale.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 36 – L'esercizio finanziario del C.I.P. CNAI coincide con l'anno solare.

Entro i mesi di aprile e novembre di ogni anno la Presidenza Nazionale, o Provinciale sottopone ai rispettivi Consigli il conto consuntivo e il bilancio di previsione.

ART. 37 – Le entrate dell'Unione sono costituite:

- a. dalle quote di tesseramento, dai contributi associativi ordinari e integrativi, e da quelli per i servizi corrisposti dai soci aderenti;
- b. da eventuali contributi obbligatori per legge;
- c. dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d. dalle somme incassate per atti di liberalità o per altro titolo.

ART. 38 – Il patrimonio sociale del C.I.P. CNAI è costituito dai beni mobili e immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Di detto patrimonio dovrà essere tenuto l'inventario.

Tale inventario dovrà essere presentato in allegato al bilancio annuale già commissariata, sino alla celebrazione del regolare Congresso Provinciale.

PROCESSI VERBALI

ART. 39 – Di tutte le riunioni degli organi deliberativi ed esecutivi del C.I.P. CNAI ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale.

ART. 40 – In attesa della costituzione degli organi del Centro, il Consiglio Nazionale del C.I.P. CNAI nomina un Consiglio Nazionale provvisorio che provvederà all'organizzazione territoriale del Movimento.